



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 11 maggio 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO E DIRITTO

Con mail del 20 ottobre 2009 la banca informava la società ricorrente che la presentazione di fatture per ottenere anticipi di portafoglio *“potrà essere accolta solamente dopo aver rinnovato la validità degli affidamenti”*, a motivo della *“quasi assenza di operatività da gennaio 2009”* e del fatto che gli *“ultimi anticipi di portafoglio [risalgono] ad ottobre 2008 (elementi che denotano scarsa elasticità e modesta reciprocità di rapporti)”*. Con mail del 21 ottobre, la ricorrente ha risposto alla mail suddetta, chiedendo la chiusura dei conti in essere (ordinario e anticipo fatture) e contestando l'asserita inoperatività e le spese che comunque le sono state applicate.

Facendo seguito alla propria mail del 20 ottobre precedente, in data 26.11.2009 la ricorrente ha inoltrato una raccomandata a.r. all'Ufficio Reclami della propria banca, per comunicare che in data 25.11.2009 - a seguito della chiusura dei conti - è stata contattata via filo da una filiale dell'intermediario per il ritiro di un assegno di € 2.590,62, a saldo estinzione conti.

In particolare, la parte attrice contestava l'importo suddetto - *“in quanto non tiene conto delle somme relative alle spese ed alle commissioni addebitate nel corso dell'anno 2009”* e connesse con affidamenti non usufruiti - e invita l'intermediario a maggiorare l'importo stesso della somma di € 605,81 (di cui: € 125,00, a titolo di spese semestrali di istruttoria fido del 29.5.2009; € 361,64 e € 119,17 a titolo di commissioni per disposizioni fondi conto corrente anticipo fatture del 26.9.2009 e del 26.10.2009).

La ricorrente ha conferito delega ad un'associazione dei consumatori per la presentazione del ricorso, nell'ambito del quale chiede all'ABF *“di intimare alla”* banca di corrisponderle un importo complessivo di € 3.196,43, *“quale saldo derivante dalla chiusura dei conti correnti ..”*, invece della somma inferiore riconosciuta dall'intermediario.

In data 18.3.2010 la banca ha inoltrato le proprie controdeduzioni. Con esse la resistente ha comunicato, preliminarmente, di aver riscontrato la richiesta della ricorrente,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

aggiungendo all'importo di € 2.590,62, pari al saldo creditore del conto corrente estinto, l'ulteriore somma di € 605,81. L'intermediario ha precisato, comunque, che:

- per quanto concerne la commissione per il servizio di affidamento, *“l'applicazione della medesima è assolutamente legittima”* ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 2 del 2009 e dell'art 2, comma 2°, della legge n. 78 del 2009 e di quanto riportato *“nei fogli informativi affissi nelle proprie filiali”*;
- per quanto riguarda le spese semestrali di istruttoria, le stesse sono ricomprese nelle *“condizioni economiche ...sottoscritte ...”* dalla ricorrente.

Infine, l'intermediario chiede che il Collegio *“dichiari definito il [ricorso] e cessata la materia del contendere....avendo la ricorrente rinunciato al procedimento dalla stessa instaurato ...”*.

Sono allegate: la lettera del 9 marzo 2010 dell'istante, avente ad oggetto *“ quietanza liberatoria”*; copia dell'assegno circolare emesso dall'intermediario a favore della ricorrente per € 605,81; copia dell'assegno circolare emesso dalla banca intestato all'istante per € 2.590,62.

In data 15.3.2010 l'associazione che rappresenta la ricorrente invia a mezzo fax il 15.3.2010 una lettera in cui comunica *“che il contenzioso è stato definito”* ed allega la seguente documentazione: lettera del 2 marzo 2010, in cui la banca comunica alla ricorrente la propria disponibilità a riconoscerle anche l'importo di € 605,81; *“quietanza liberatoria”* della ricorrente del 9 marzo u.s., sopra citata.

Preso atto di quanto sopra esposto il Collegio considera che l'esito cui sono giunte le parti appare soddisfacente dell'interesse dedotto inizialmente dal ricorrente e che pertanto deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

PQM

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO